

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Proponente Acquedotto Pugliese.

OGGETTO: PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DEL RECAPITO FINALE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI LEQUILE, SAN CESARIO DI LECCE, MONTERONI DI LECCE, SAN PIETRO IN LAMA E ARNESANO. PROPONENTE: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. (D.LGS. N. 152/2006, L.R. N. 11/2001).

**SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
IL DIRIGENTE**

Visti:

- la deliberazione di C.P. n. 70 del 30/11/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità.
- il Decreto del Ministro dell'interno del 7 luglio 2017 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2017 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città Metropolitane e delle Province, e di fatto autorizza l'esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari l'11 gennaio 2017, avente Prot. n° 1197, con la quale si afferma che "ai sensi dell'articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dell'articolo 21 commi 1 e 2 e dell'articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2017 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge";
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 14/06/2007, n. 17, "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*", con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/2001;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., "*Norme in materia ambientale*", che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, "*Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e inte-*

grazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi);

Visti altresì:

- la Legge Regionale n. 19 del 24/07/1997, "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette della Regione Puglia";
- il D.Lgs. n. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) adottato con Delibera di G.R.1435/2013 e modificato con DGR 2022/2013;
- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Premesso:

- che con istanza di data 18/07/2016, acquisita agli atti della Provincia il 18/07/2016, al protocollo n. 39474, Acquedotto Pugliese S.p.A. ha chiesto la verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale per un progetto per l'ampliamento del recapito finale a servizio dell'impianto di depurazione consortile di Lequile, San Cesario di Lecce, Monteroni di Lecce, San Pietro in Lama e Arnesano;
- che unitamente alla istanza il proponente ha inviato, nei formati sia cartaceo sia digitale, i seguenti elaborati tecnici:
 - 1) ED. 01 Relazione Generale;
 - 2) ED. 02 Relazione Idraulica;
 - 3) ED. 03 Relazione Geologica;
 - 4) ED. 04 Indagini Geognostiche;
 - 5) ED. 05 Studio di fattibilità ambientale - Relazione di assoggettabilità a VIA;
 - 6) ED. 06 Piano Particellare di Esproprio;
 - 7) ED. 07 Computo Metrico Estimativo;
 - 8) ED. 08 Elenco Prezzi Unitari;
 - 9) ED. 09 Quadro Economico;
 - 10) EG 01 Corografia di Inquadramento;
 - 11) EG 02 Estratto strumenti urbanistici con interventi di progetto;
 - 12) EG 03 Rilievo Planoaltimetrico;
 - 13) EG 04 Planimetria Catastale Area di Esproprio;
 - 14) EG 05 Planimetria di progetto;
 - 15) EG 06 Profilo Idraulico e Particolari Costruttivi;
 - 16) EG 07 Particolare Assonometrico e schema di funzionamento;
- che il progetto, in quanto riconducibile alle fattispecie di cui all'Allegato B – ELENCO B2 (Interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 16) ai punti "B.2.az) modifica delle opere e degli interventi elencati nel presente Elenco B.2" e "B.2.am) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti", rientra nell'ambito di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA;
- che il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia di Lecce, con nota n. 47976 del 15/09/2016, estesa per conoscenza ai Comuni di Lequile e di San Cesario di Lecce, ha richiamato gli adempimenti di legge, in capo al proponente, in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico;
- che la società proponente ha informato, giusta comunicazione prot. n. 17416 dello 09/02/2017 (in atti al protocollo n.7394 del 13/02/2017), di aver provveduto con propria nota prot. n. 117103 dello 09/11/2016 alla richiesta di pubblicazione dei avvisi del procedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e

- nell'Albo Pretorio dei Comuni di Lequile e di San Cesario;
- con nota di trasmissione di data 12/04/2017, acquisita il 13/04/2017 al n. 21732 di protocollo, Acquedotto Pugliese S.p.A. ha fornito copia del pubblico avviso del procedimento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 149-suppl. del 29/12/2016;
 - che il Servizio Ambiente, con nota n. 23730 del 26/04/2017, preso atto delle misure di partecipazione, ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l'avvio del procedimento e a contestuale indizione di Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., così come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016;
 - che in data 16/05/2017 è stata acquisita, al protocollo n. 28204, nota 10/05/2017 (n.79249) con cui il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL Lecce ha fatto sapere che «... *si condivide l'intervento proposto ma si ritiene che, a tutela della salute pubblica, il progetto debba comunque essere sottoposto a procedura di V.I.A..*»;
 - che con nota n. 31103 del 17/05/2017 (registrata in atti al protocollo n. 28788 del 18/05/2017), il DAP Lecce di ARPA PUGLIA ha informato l'Autorità competente, nonché i partecipanti alla Conferenza, che:
«... *esaminata la documentazione resa disponibile da codesto Servizio al link www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/CDS_AQP_Lequile, si richiedono, ai sensi dell'art. 2 co. 7 della Legge n. 241/1990 e smi, le seguenti integrazioni informative/documentali necessarie per l'espressione del parere di competenza della scrivente Agenzia:*
 - *Analisi di dettaglio, supportata da rilevazioni dirette in situ e documentazione fotografica, relative all'uso attuale del suolo ed alla vegetazione presente nell'area di intervento ed in un suo intorno significativo.*
 - *Elaborato scritto-grafico (relazione agronomica/forestale e planimetria di progetto) dei previsti interventi di "piantumazione e inerbimento delle superfici" (pag. 10 dell'elaborato ED.05 - Studio di fattibilità ambientale) nella fascia di rispetto dei 100 m.*
 - *Analisi di coerenza con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque.*
 - *Relativamente ai materiali da scavo: stima dei volumi dei materiali di risulta che si prevede di produrre durante le operazioni di realizzazione delle trincee (sommariamente riportati nelle voci di computo) e quantificazione della quota parte che si intende riutilizzare in situ ovvero avviare a recupero/smaltimento.*
 - *Cronoprogramma dei lavori con quantificazione della durata degli stessi ed indicazione della necessità di eventuali fermi-impianto.*
 - *Planimetria relativa alla verifica di coerenza dell'opera progettuale con i vincoli definiti dal P.P.T.R. Puglia, citata a pag. 1 dell'elaborato ED.05 - Studio di fattibilità ambientale, ma non presente nella documentazione fornita.*»;
 - che con nota n. 38644 del 30/06/2017, estesa per conoscenza ai convocati alla Conferenza, il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia di Lecce, ha chiesto ad Acquedotto Pugliese S.p.A. di confermare l'avvenuto riscontro della richiesta di chiarimenti/integrazioni formulata da ARPA Puglia – DAP Lecce, con nota n.31103 del 17/05/2017, mettendo al corrente che il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ASL LECCE «... *considerato che, come riportato in Relazione geologica, non sussistono motivi ostativi alla realizzazione di trincee drenanti nella zona individuata ma comunque si manifestano perplessità sulla effettiva efficacia di tale sistema*» e «... *ritenuto importante approfondire le eventuali interferenze fra le trincee e la falda idrica sottostante nonché le distanze da pozzi di emungimento*» si è espressa per un rinvio del progetto alla procedura di VIA;
 - che in data 21/09/2017 è stata acquisita (prot. n.55213) nota di data 18/09/2017, prot. n.106609, con cui Acquedotto Pugliese S.p.A., facendo seguito alle richieste di integrazione documentale ha inoltrato ad ARPA Puglia quanto occorrente per il rilascio del parere di competenza;
 - che con missiva prot. n.120639 del 27/07/2017, acquisita al protocollo n. 49306 del 24/08/2017, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL Lecce ha comunicato che «... *si rettifica il precedente parere e si ritiene che il progetto possa essere escluso dalla procedura di V.I.A..*»;
 - che il Comune di San Cesario di Lecce, con nota n. 9538 del 28/09/2017, acquisita al protocollo della Provin-

cia con il n. 59642 dello 09/10/2017, ha espresso avviso che il progetto di ampliamento del recapito finale dell'impianto di depurazione consortile in questione può essere escluso dalla procedura di VIA;

- che con nota n. 69091 del 13/11/2017 (registrata in atti al protocollo n. 68919 del 14/11/2017), inoltrata in via diretta all'Autorità competente e per conoscenza ai partecipanti alla Conferenza, il DAP Lecce di ARPA PUGLIA ha formulato il seguente parer conclusivo:

«... omissis

Esaminata tutta la documentazione acquisita agli atti di questa Agenzia, si rilevano le seguenti criticità:

1. *La Relazione Generale (ED.01) non fornisce elementi progettuali di dettaglio relativi all'attuale assetto impiantistico ed è carente sulla proposta progettuale:*

- *non sono definite in maniera univoca le dimensioni dell'attuale recapito finale del depuratore consortile in oggetto costituito da n. 6 trincee drenanti di tipo aperto (Relazione generale pag. 2/5 "dimensioni 30x10 m e profondità 4,5 m"; Relazione generale pag. 4/5 "dimensioni in pianta di 10x30 m2 e della profondità di 4,00 m"; Relazione geologica pag. 3/15 "dimensioni in pianta 30x10m e profondità di 2,5m";*
- *non si descrivono i sistemi di controllo della qualità dell'effluente attualmente presenti e le eventuali modifiche previste in futuro;*
- *non si dettagliano le modalità di manutenzione delle trincee finalizzate a rallentare o evitare l'occlusione dei pori e la riduzione della permeabilità del suolo.*

2. *Non si riportano informazioni sufficienti per escludere la sussistenza di impatti sulle matrici ambientali connessi all'eventuale verificarsi e/o protrarsi di fenomeni di rigurgito idraulico (ad es. modalità di distribuzione dell'effluente sulla superficie di drenaggio; natura/tipologia e caratteristiche dimensionali del materiale della superficie drenante; modalità e criteri prudenziali nella gestione manutentiva delle trincee, etc.).*

3. *Nella valutazione delle caratteristiche del progetto rispetto all'elemento "inquinamento e disturbi ambientali"1 si dichiara che "in fase di esercizio i disturbi provocati rimangono senz'altro simili e dalla stessa entità di quelli attuali"; questa Agenzia non condivide tale impostazione in considerazione anche del sol fatto che, prevedendo il progetto il raddoppio dell'attuale recapito finale, gli eventuali disturbi generati nella fase di esercizio potrebbero essere considerevolmente maggiori rispetto agli attuali, seppur di natura simile.*

4. *Nella valutazione degli impatti ambientali connessi alla realizzazione ed esercizio dell'opera in progetto, ancorché breve e scarna, il proponente associa all'impatto delle EMISSIONI DI ODORI sulla componente "atmosfera" un livello "NULLO" questa Agenzia non condivide tale valutazione atteso che:*

- *si tratta di specchi liquidi a cielo aperto di acque stagnanti che derivano dal trattamento di reflui urbani e che pertanto possono costituire potenziali sorgenti di odori molesti;*
- *l'attuale recapito finale, costituito da n. 6 trincee disperdenti sarà raddoppiato, sebbene si ipotizzi un utilizzo a fasi alterne delle stesse;*
- *non sono forniti elementi e/o dati a supporto della dichiarata "nullità" dell'impatto odorigeno che tengano conto sia dello stato attuale (n. 6 trincee esistenti esercitanti la medesima funzione) sia dell'apporto legato alla realizzazione delle ulteriori n. 6 trincee.*

5. *Il proponente associa all'impatto sulla componente SUOLO connesso allo "scarico di sostanze inquinanti su suolo, sottosuolo o falda" un livello "NULLO"; questa Agenzia non condividendo tale valutazione, ritiene che allo stato, sebbene la quantità di refluo in uscita rimanga invariata a seguito della realizzazione dell'opera, non sussistono evidenze tali da poter escludere un impatto significativo sulla componente suolo/sottosuolo e acque sotterranee atteso che:*

- *il progetto proposto non descrive i sistemi di controllo atti a garantire una costante supervisione delle caratteristiche quali-quantitative dell'effluente all'ingresso in trincea e quindi atti ad evitare il verificarsi di situazioni che possano ridurre l'efficienza di depurazione ed il possibile superamento dei limiti di legge nell'effluente finale (ad es. sistemi di controllo multiparametrico on-line della qualità*

delle acque, sonde per la misura del livello idrico in trincea, etc.);

- non sono stati forniti dati relativi alla qualità delle acque sotterranee nella zona di influenza dello scarico dell'effluente (valle idrogeologica);
 - questo Dipartimento, nell'ambito della sua attività istituzionale di monitoraggio degli impianti di trattamento di acque reflue urbane della Provincia di Lecce, ha più volte rilevato e segnalato alle Autorità situazioni di "scarico non conforme" per il superamento dei valori limite di accettabilità di cui alla Tab. 4 dell' All.5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 per l'impianto in parola (v. ad es. note ARPA prot. nn. 12936/2017, 52171/2017, 22117/2017, 29926/2017, 38433/2017, 46834/2017).
6. Si ritiene non valutato adeguatamente l'impatto potenziale sulla popolazione ed eventuali recettori sensibili poiché non si forniscono informazioni circa la densità/consistenza della popolazione presente nell'intorno e potenzialmente influenzata dall'opera in progetto né si riferiscono informazioni circa l'assenza di pozzi di emungimento ad uso potabile/domestico/irriguo in un intorno significativo dell'area di scarico e comunque nella fasce di rispetto dei 500-250 m previste dall'art. 9 del R.R. n. 13/2017. A tal proposito si rileva che dalle relazioni integrative e dalla documentazione fotografica allegata, risulta evidente la presenza, in stretta adiacenza all'area interessata dallo scarico, di vasti appezzamenti coltivati a seminativi e giovani uliveti a sesto stretto che potenzialmente necessitano di interventi irrigui. A fronte di quanto sopra esposto, questa Agenzia ritiene, per quanto di stretta competenza, di non poter escludere la presenza di impatti significativi connessi alla realizzazione dell'opera in progetto, ritenendo opportuna una valutazione più approfondita degli stessi, anche in considerazione di quanto previsto nell'All. C al R.R. n. 13 del 22.05.2017.»;

- che il Comune di Lequile, con nota di trasmissione n. 12057 del 14/11/2017, acquisita al protocollo della Provincia con il n. 69657 del 15/11/2017, ha trasmesso il parere del proprio Settore Urbanistica e Ambiente;

Tutto ciò esposto e considerato in premessa, ritenuto:

- di condividere, in relazione alle peculiarità dell'ambito territoriale in cui è localizzato il sito d'intervento, la inderogabilità di un puntuale approfondimento sulla entità e compatibilità degli impatti connessi con il funzionamento del depuratore nell'assetto impiantistico di progetto, così come posto in evidenza dal Dipartimento Provinciale di ARPA Puglia nella nota n. 69091 del 13/11/2017;

Sulla scorta di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla conclusione del procedimento:

DETERMINA

- di **ritenere**, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, il "Progetto per l'ampliamento del recapito finale a servizio dell'impianto di depurazione consortile di Lequile, San Cesario di Lecce, Monteroni di Lecce, San Pietro in Lama e Arnesano", proposto da Acquedotto Pugliese S.p.A., **assoggettato alla procedura** di Valutazione d'Impatto Ambientale, per le motivazioni espresse in narrativa;
- di **notificare**, ai sensi dell'art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia della presente Determinazione alla proponente Acquedotto Pugliese S.p.A. (tramite PEC indirizzata a mat.lecce@pec.aqp.it), e trasmetterla ai seguenti soggetti:
 - COMUNE DI LEQUILE (protocollo@pec.comune.lequile.le.it);
 - COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE (protocollo.comune.sancesariodilecce@pec.rupar.puglia.it);
 - ARPA PUGLIA - DAP Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
 - ASL LECCE - AREA NORD (sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);

- di **stabilire** che il presente provvedimento sarà **pubblicato** per intero sul sito web della Provincia di Lecce e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
Ing. Rocco Merico